

Cass. pen. Sez. IV, 09/10/2014, n. 47289 (rv. 260739)

PROFESSIONI INTELLETTUALI

Medici e chirurghi

PROFESSIONISTI - Medici e chirurghi - Attività medico chirurgica - Linee guida - Limitazione della responsabilità in caso di **colpa** - **lieve** - Configurabilità

In tema di responsabilità medica, l'osservanza delle linee guida accreditate dalla comunità scientifica esclude la rilevanza della **colpa** - **lieve**. (In motivazione la Corte ha precisato che la disciplina di cui all'art. 3 [Legge 8 novembre 2012, n. 189](#), pur trovando terreno d'elezione nell'ambito dell'**imperizia**, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza). (Annulla senza rinvio, App. Bologna, 22/10/2013)

Cass. pen. Sez. IV, 08/07/2014, n. 2168 (rv. 261764)

PROFESSIONI INTELLETTUALI

Medici e chirurghi

RESPONSABILITA' CIVILE

Responsabilità civile

in genere

PROFESSIONISTI - Medici e chirurghi - Attività medico chirurgica - Linee guida - Limitazione della responsabilità in caso di **colpa** - **lieve** - Configurabilità

È connotata da **colpa** non **lieve** - preclusiva, quindi, dell'esonero previsto dall'art. 3 [D.L. 13 settembre 2012, n. 158](#), convertito con modificazioni dalla [legge 8 novembre 2012, n. 189](#) - la condotta del medico il quale si attiene a linee guida accreditate anche quando la specificità del quadro clinico del paziente imponga un percorso terapeutico diverso rispetto a quello indicato dalle menzionate linee guida. (In motivazione la Corte ha precisato che la disciplina di cui al menzionato art. 3, pur trovando terreno d'elezione nell'ambito dell'**imperizia**, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza). (Annulla senza rinvio, App. Bari, 28/11/2012)

Cass. pen. Sez. III, 04/12/2013, n. 5460 (rv. 258846)

PROFESSIONI INTELLETTUALI

Medici e chirurghi

SANITA' E SANITARI

Responsabilità professionale

PROFESSIONISTI - Medici e chirurghi - Attività medico chirurgica - Linee guida - Limitazione della responsabilità in caso di **colpa** - **lieve** - Condizioni - Fattispecie

In tema di responsabilità medica, la limitazione della responsabilità in caso di **colpa** **lieve**, prevista dall'art. 3 del [D.L. 13 settembre 2012, n. 158](#) (conv. in [legge 8 novembre 2012, n. 189](#)), opera solo nei casi in cui all'esercente la professione sanitaria venga mosso un addebito di **imperizia** e non anche quando il rimprovero riguarda la violazione del dovere di diligenza e di prudenza da cui sia dipeso l'evento penalmente rilevante. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la limitazione di responsabilità in questione potesse essere invocata in relazione ad un addebito relativo alla decisione dell'imputato di dimettere il paziente, poi deceduto, senza un'adeguata valutazione della specificità del quadro clinico obiettivamente risultante dall'anamnesi). (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 28/09/2012)

Cass. pen. Sez. IV, 24/01/2013, n. 11493 (rv. 254756)

SANITA' E SANITARI

Responsabilità professionale

PROFESSIONISTI - Medici e chirurghi - Attività medico - Chirurgica - Linee guida - Limitazione della responsabilità in caso di **colpa** **lieve** - Condizioni - Limiti - Fattispecie

In tema di responsabilità medica, la limitazione della responsabilità in caso di **colpa** **lieve** prevista dall'art. 3 del [D.L. 13 settembre 2012, n. 158](#) (conv. in [legge 8 novembre 2012, n. 189](#)), opera soltanto per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia, ma non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o **imprudenza** (Fattispecie nella quale, in relazione al decesso del feto provocato dal ginecologo per la mancata esecuzione di un intervento di parto cesareo, la S.C. ha ritenuto irrilevanti le linee guida amministrative contenenti i criteri di scelta tra parto naturale e taglio cesareo ma riguardanti il solo profilo della perizia). (Rigetta, App. Napoli, 02/12/2011)